



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
IL DIRETTORE GENERALE

Prot. 135738

Roma, 29/09/2021

Stabile Avvocato,

sono stato incaricato di riscontrare le Sue cortesi missive del 14 e del 28 settembre scorsi, con le quali ha richiesto indicazioni sul rilascio di visti d'ingresso in Italia per cittadine e cittadini afghani in connessione con l'emergenza umanitaria nel Paese asiatico.

In primo luogo, quanto alle difficoltà di contatto con talune Rappresentanze diplomatico-consolari nei paesi limitrofi all'Afghanistan, segnalo che l'Ambasciata a Teheran sta già da tempo provvedendo a fissare caso per caso appuntamenti per i cittadini afghani in Iran che rendano nota la loro presenza via e-mail. L'Ambasciata d'Italia a Islamabad ha invece subito alcune temporanee limitazioni operative ascrivibili in larga misura alla situazione epidemiologica in Pakistan, ma è oramai tornata pienamente operativa.

Per quanto riguarda i "visti umanitari", l'art. 25 del Codice europeo dei visti così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza X e X c. Belgio del 2017 non può essere letto nel senso di conferire a chiunque ritenga di essere in possesso dei requisiti per ottenere protezione internazionale di richiedere e ottenere questa tipologia di visto Schengen, al solo fine di fare ingresso nel territorio degli Stati Membri per presentare domanda di asilo. Alla luce di quanto precede, l'Italia fa ricorso a tale tipo di visto esclusivamente nell'ambito degli strutturati programmi di apertura di canali legali che, oltre ai corridoi umanitari, includono il programma nazionale reinsediamenti e le evacuazioni umanitarie gestite dal Ministero dell'Interno.

Venendo ai Suoi specifici quesiti sulle procedure per il rilascio dei visti di ingresso delle categorie previste dalla normativa vigente, Le confermo che, in connessione con l'emergenza Afghanistan, la Farnesina ha elaborato delle apposite linee guida per le Sedi diplomatico-consolari, per la trattazione di istanze presentate da cittadine e cittadini afghani, seppure entro i termini di legge.

./.

Avv. Lorenzo TRUCCO
Presidente Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
ASGI - Torino

Nel dettaglio:

a) per i familiari che hanno già acquisito il nulla-osta al ricongiungimento familiare del competente Sportello Unico per l'immigrazione (SUI), qualora quest'ultimo sia scaduto nel corso dall'anno corrente, la Rappresentanza che riceve la domanda di visto potrà chiederne conferma di validità al predetto SUI;

b) per i familiari ricongiungibili secondo la vigente normativa, l'emissione del visto sarà possibile ad avvenuto rilascio del nulla-osta al ricongiungimento. Laddove il richiedente non sia in possesso della documentazione comprovante il legame familiare, il cittadino straniero soggiornante in Italia potrà contattare la Sede diplomatico-consolare per una verifica congiunta delle opzioni percorribili.

L'ordinamento vigente non consente di estendere il diritto al ricongiungimento a familiari diversi da quelli previsti dal Testo Unico Immigrazione, ma tali soggetti potranno essere tenuti in considerazione nell'ambito di un eventuale dispositivo umanitario delle caratteristiche sopra menzionate.

In considerazione delle particolari circostanze dell'emergenza afghana, le Rappresentanze diplomatico-consolari potranno ricevere richieste di visto da parte di cittadini afghani, anche non residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari, per ricongiungimento familiare, reingresso, studio e invito.

Con i competenti Uffici di questa Direzione Generale resto naturalmente a disposizione per eventuali approfondimenti.

6 settembre,

Luigi Maria Vignali

